



Gruppo Consiliare Imperia senza Padroni

Al Presidente del Consiglio Comunale di Imperia

Al Presidente della I Commissione Consiliare Permanente di Imperia

Oggetto: modifica dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Cons. Luciano Zarbano, Capo Gruppo Consiliare di Imperia senza Padroni, per ciò che riguarda l'accesso da parte del Consigliere Comunale agli atti amministrativi in possesso del Comune,

premette

che il Consigliere Comunale, per espletare il proprio mandato, ha necessità di conoscere tutti gli aspetti delle pratiche/delibere che andrà a votare, e che un non completo esame non gli consentirebbe un valido apprezzamento.

Ricorda

che l'art. 43 comma 2 del D.Lgs 267/2000 dispone che *"i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"*.

Aggiunge

che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (sita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), nella seduta del 17 gennaio 2012, ha espresso un importante parere in materia. Nel dettaglio testualmente dichiara: *"Il Comune deve garantire che il diritto di accesso possa essere esercitato nell'immediatezza o, comunque, nei tempi più celeri e ragionevoli possibili per il concreto espletamento del mandato"*. L'accesso ai documenti deve essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del Consigliere ex art. 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della

*ragionevolezza e che determinino un ingiustificato aggravio dell'ente. È necessario che il Comune garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili (soprattutto nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche). Qualora l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici”.*

Rappresenta

che l'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce, tra l'altro, che: *“Gli enti di cui sopra sono tenuti entro 30 giorni a fornire la documentazione richiesta”.*

Evidenzia

il diritto di accesso agli atti del Consigliere comunale non può subire compressioni neanche per pretese esigenze di ordine burocratico dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale e che il diritto di accesso può essere garantito ugualmente con la semplice visione, senza estrazione di copia (vedasi le recenti sentenze del Consiglio di Stato, sez.V dell'11 marzo 2021, n.2089 e sez.IV del 22 giugno 2021, n.4792).

Chiede

che venga convocata la conferenza dei Capigruppo al fine di modificare l'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale limitatamente nella parte dove si fa riferimento ai 30 giorni utili all'Amministrazione per fornire la documentazione, e che sia garantito ugualmente il diritto con la semplice visione, senza estrazione di copia.

Imperia, 23 giugno 2023

Cons. Luciano Zarbano

